

Capitolo 1

Le fonti della contabilità pubblica

1. CONTABILITÀ PUBBLICA: DEFINIZIONE E NATURA

La contabilità pubblica è una materia che presenta molteplici punti di contatto con altre discipline giuridiche, ragionieristiche ed economiche, talché riesce difficile individuarne la *natura* e la collocazione scientifica.

Al riguardo, possono individuarsi tre correnti di pensiero:

- la concezione *giuridica*;
 - la concezione *tecnico-ragionieristica*;
 - la concezione *autonoma*.
- a) La prima considera la contabilità una scienza prevalentemente giuridica, rientrante, cioè, nell'area del *diritto pubblico*. A tale proposito, si pone in rilievo (BENTIVENGA) come l'espressione «*contabilità pubblica*» e il termine «*contabile*» siano intesi dal legislatore in un significato univocamente giuridico.
- b) I sostenitori della concezione *tecnico-ragionieristica* (D'ALVISE, BESTA, CASSANDRO) considerano la contabilità come la «*ragioneria applicata all'azienda dello Stato*»; in particolare BESTA la definisce come «la disciplina del controllo economico antecedente, contemporaneo e susseguente nell'amministrazione economica dello Stato».
- c) C'è, infine, chi considera la contabilità pubblica come una *scienza autonoma*, avente per oggetto la rilevazione, l'amministrazione e il controllo del patrimonio dello Stato (e, in generale, degli enti pubblici), nonché dei mezzi e delle spese diretti al raggiungimento dei suoi molteplici fini (mediante, ad esempio, l'individuazione dei criteri per amministrare e far fruttare il patrimonio nazionale, regolarne le modificazioni, disporre delle entrate secondo i bisogni per le spese, etc.) (ROSSI PASSAVANTI, FINALI, ROSTAGNO).

Tale concezione diviene, secondo alcuni, essenziale nel momento in cui si accresce il ruolo dello Stato nell'economia: superata la concezione dello Stato liberale ottocentesco, all'operatore pubblico sono oggi affidate funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione, cosicché privilegiare gli aspetti organizzativi e procedurali significherebbe costringere la materia allo studio della funzione di controllo della pubblica amministrazione (LADU).

Inevitabile, dunque, appare considerare la contabilità pubblica come «*la scienza di fatti collettivi che trascendono l'organizzazione dello Stato-ente per ricomprendervi tutti quelli che attengono al complesso della finanza pubblica*» (BARETTONI ARLERI).

In conclusione, sembra preferibile l'insegnamento di chi (BENNATI):

- da un lato rivendica l'autonomia scientifica e didattica della materia, consideratane la vastità ed i riflessi sull'intera attività economico-amministrativa dello Stato;
- dall'altro la inquadra tra le discipline giuridiche, pur riconoscendone i legami di ordine tecnico con altre scienze, soprattutto quelle economico-aziendalistiche.

La contabilità pubblica può pertanto definirsi come «*il complesso delle norme che disciplinano l'attività gestoria dei pubblici poteri, comprendente l'organizzazione finanziario-contabile, la gestione patrimoniale, l'attività contrattuale, la gestione del bilancio, il sistema dei controlli e le responsabilità degli amministratori della cosa pubblica*».

Le norme che compongono il sistema giuridico della contabilità pubblica sono formulate tenendo in considerazione gli aspetti tecnici e le regole delle rilevazioni ragionieristiche, soprattutto nel dettare i criteri per la corretta tenuta dei conti pubblici; ciò tuttavia non significa che esse perdano la loro connotazione giuridica e che la contabilità pubblica si trasformi in una mera tecnica contabile.

Alla luce delle considerazioni ora svolte, appare logico articolare la trattazione della materia in più parti che si occupano, nell'ordine, dei seguenti argomenti:

- le *fonti normative* della contabilità pubblica, ovvero la Costituzione e le principali leggi in materia contabile;
- i *soggetti*, ovvero l'organizzazione amministrativo-contabile;
- la *gestione finanziaria*, che tratta della formazione, approvazione e gestione del bilancio;
- la *gestione patrimoniale*, che studia i beni dello Stato, la loro conservazione e gestione;
- i *contratti* dello Stato;
- il *sistema dei controlli e le responsabilità* con il complesso intrecciarsi dei riscontri dei diversi organi a ciò preposti;
- la *contabilità degli enti pubblici* (Regioni, enti locali ed enti istituzionali).

Nella presente trattazione ci si atterrà alla ripartizione ora esposta.

2. LE FONTI DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA

A) La Costituzione

La fonte primaria della contabilità dello Stato e degli enti pubblici è la Costituzione. Questa detta i principi fondamentali relativi alle seguenti materie:

- i bilanci dello Stato, la loro formazione ed approvazione (art. 81);

- i controlli da parte della Corte dei conti (art. 100);
- la giurisdizione contabile della stessa Corte (art. 103);
- il decentramento alle Regioni di attività finanziarie, e quindi contabili, già spettanti allo Stato (art. 119).

L'art. 81 della Costituzione così recita: «Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

I quattro commi che compongono l'art. 81 della Costituzione rappresentano altrettanti punti cardine del nostro sistema di contabilità pubblica e per tale motivo è opportuna una loro approfondita analisi.

Il **primo comma** dell'art. 81 delinea una chiara suddivisione dei compiti del Parlamento e Governo.

Al **Governo** viene attribuito, *in via esclusiva*, il potere di iniziativa legislativa in materia di legge di bilancio. Tale attribuzione conferma quel potere di indirizzo che, in tutti gli ordinamenti democratici, spetta all'esecutivo. Si noti che la dizione «*i bilanci*» usata dalla Costituzione non intende negare il principio di unità del bilancio: al contrario, benché articolato per singoli ministeri, il bilancio è sottoposto ad un controllo unitario del Parlamento. Nell'esercizio della sua funzione di indirizzo, inoltre, il Governo gode della più ampia discrezionalità, essendo vincolato solo al rispetto delle altre garanzie costituzionali. Il **Parlamento**, da parte sua, vede riconfermata la sua tradizionale funzione di *controllore politico* dell'esecutivo: solo ad esso può spettare l'approvazione del bilancio, approvazione che, a mente dell'art. 72 ultimo comma della Costituzione, può avvenire solo con procedura normale. L'approvazione dell'Assemblea è finalizzata a:

- garantire una verifica dell'unità di intenti fra Governo e Parlamento (o, meglio, tra Governo e la maggioranza parlamentare di cui esso è espressione);
- assicurare adeguata pubblicità su contenuto, fini ed indirizzi del bilancio dello Stato;
- tutelare i diritti delle minoranze, grazie al dibattito parlamentare;
- garantire che l'atto di approvazione del bilancio, divenendo atto legislativo, possa essere soggetto al sindacato della Corte Costituzionale.

Si ricordi, inoltre, che l'art. 75 della Costituzione menziona espresamente le leggi di bilancio fra quelle non sottoponibili a referendum abrogativo.

Un'ultima osservazione riguardo il 1° comma dell'art. 81: con esso la Costituzione conferma la tradizionale cadenza annuale (*principio dell'annualità*) della stesura ed approvazione del bilancio.

Un'ulteriore previsione a garanzia delle attribuzioni del Parlamento è contenuta nel **2° comma** dell'articolo in questione. Con esso la Costituzione pre-

vede che, nelle more dell'approvazione parlamentare del bilancio, solo il Parlamento possa, con legge e comunque per un periodo di tempo non superiore ai quattro mesi, autorizzare la *gestione provvisoria del bilancio*. La norma costituzionale, che codifica una precedente prassi parlamentare, è evidentemente tesa a salvaguardare contemporaneamente le attribuzioni dell'Assemblea e la continuità dell'azione dell'esecutivo.

A mente del **3° comma**, art. 81 Cost., è fatto espresso divieto che il Parlamento, nell'approvare la legge di bilancio, stabilisca nuovi tributi e nuove spese. La previsione si fonderebbe, secondo alcuni autori, sulla natura *formale* della legge di bilancio.

Secondo altri autori, invece, la *ratio* della disposizione andrebbe ricercata nella volontà, espressa dal Costituente, di assicurare al Parlamento la massima serenità al momento dell'esame del bilancio: una tale delicata decisione risulterebbe turbata dall'esigenza pressante di raggiungere un equilibrio tramite l'introduzione di nuovi tributi o nuove spese (BARETTONI ARLERI).

A prescindere, però, dalla natura della legge di bilancio, maggiori perplessità suscita il 3° comma alla luce della considerazione che il bilancio, nei moderni sistemi economici, rappresenta il momento in cui lo Stato programma e coordina il proprio intervento nel campo economico. Tale funzione (ben diversa da quella tipicamente svolta dallo Stato liberale «limitato») risulta vincolata in modo anacronistico proprio dall'art. 81, 3° comma: ai limiti costituzionali si è perciò cercato di porre rimedio, nel 1978, con l'istituzione della legge finanziaria (ora legge di stabilità).

Il **4° comma** prevede l'obbligo che «ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte». È stata così ripresa (ed ampliata con l'estensione anche al Parlamento) la previsione dell'art. 43 della legge di contabilità generale del 1923. L'indicazione dei mezzi di copertura deve avvenire al momento dell'approvazione del disegno di legge o al momento dell'emanazione del decreto legge, così da assicurare una serena valutazione di tutte le conseguenze economiche e finanziarie del provvedimento.

Circa i mezzi di copertura essi sono solitamente distinti in interni ed esterni.

Sono *mezzi esterni* di copertura:

- i nuovi tributi o l'inasprimento di quelli già esistenti;
- l'accensione di prestiti.

I *mezzi interni* di copertura sono invece costituiti da:

- l'utilizzo di risorse accantonate in appositi fondi di bilancio;
- il trasferimento di risorse da un capitolo di spesa all'altro;
- l'utilizzo di risorse già previste in bilancio e risultanti esuberanti.

B) Le fonti positive della contabilità di Stato

Il sistema positivo per la contabilità di Stato poggia, innanzitutto, sul **Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440** (legge di contabilità generale dello Stato) e sul relativo regolamento, il **Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827** (regolamento di contabilità generale dello Stato). Tale intervento normativo, noto come «Legge De Stefani», riproduceva sostanzialmente, dandole per

maggior organicità, la vecchia normativa ottocentesca. Più volte emendati ed integrati, i due Regi Decreti sono tuttora in vigore e dettano i principi generali della contabilità per tutti i soggetti pubblici ove non siano previste espressamente deroghe.

È però evidente che una normativa, già così poco innovativa all'epoca, abbisognasse di adeguamenti al nuovo ruolo svolto dallo Stato, e più in generale dall'operatore pubblico, nei moderni sistemi economici. Ad una prima, parziale riforma del 1964 (**L. 1° marzo 1964, n. 62**, cd. Legge Curti) ha fatto seguito, nel 1978, una riforma organica in materia di bilancio.

1) *Le grandi riforme della contabilità pubblica dal 1978 al 1999*

La legge 5 agosto 1978, n. 468 perseguiva il duplice obiettivo di «assicurare un maggior rispetto dell'obbligo della copertura finanziaria e di ovviare alla eccessiva rigidità del bilancio tradizionale mediante una programmazione di medio periodo» (MIRABELLA). Veniva così introdotta, nel nostro ordinamento, la **legge finanziaria**, strumento legislativo nato per ovviare al divieto imposto dall'art. 81, 3° comma, e consentire una migliore distribuzione delle risorse finanziarie.

Ad appena 10 anni dalla sua introduzione, la L. 468/1978 mostrava già tutti i suoi limiti; in tempi brevissimi, nel 1988, fu, pertanto, approvata la legge **23 agosto 1988, n. 362**.

Tale legge presta particolare attenzione al momento della *programmazione*, introduce, infatti, il «*documento di programmazione economico-finanziaria*» (ora *decisione di finanza pubblica*) con lo scopo principale di fissare di volta in volta, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli obiettivi dell'economia pubblica, con riferimento a tutti i suoi settori; fissa, inoltre, rigidamente il contenuto della legge finanziaria. Quest'ultima **non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi o disporre nuove o maggiori spese**; gli interventi di modificazione alla legislazione sostanziale possono essere apportati da apposito disegno di legge (*collegato alla manovra*) indicati nel DPEF.

Successivamente, la L. 3-4-1997, n. 94, modificando la L. 468/1978, rivede la struttura del bilancio poiché si prevede che le **entrate** siano ripartite in *titoli, unità previsionali di base, categorie e capitoli*. Dal canto loro, le **spese** sono articolate in *funzioni-obiettivo, unità previsionali di base e capitoli*.

Dopo la riforma del bilancio dello Stato realizzata con la L. 94/1997, nel corso del 1999 l'attenzione del legislatore si sposta verso i documenti di bilancio. Viene, infatti, emanata la legge 25-6-1999, n. 208, che apporta delle sostanziali modifiche alla L. 468/1978 e, quindi, alla legislazione contabile pubblica.

Come accennato la L. 468/1978 è stata, poi, abrogata dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2) *La legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'ultima legge di riforma della contabilità pubblica*

La «**Legge di contabilità e finanza pubblica**» contiene un'articolata riforma della contabilità dello Stato il cui scopo principale è quello di **semplificare e razionalizzare le procedure decisionali della finanza pubblica**. Più in particolare, le principali novità contenute nel provvedimento sono:

- la definizione di strumenti in grado di assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio derivanti dall'ordinamento comunitario anche attraverso la ridefinizione delle attività di pianificazione e controllo della spesa pubblica;
- l'adeguamento della contabilità dello Stato ai rapporti economici e finanziari dello stesso con gli enti territoriali ridisegnati dalla riforma del Titolo V, parte II, della carta costituzionale, per rafforzare, in particolare, in relazione agli strumenti e alle procedure finanziarie, il principio del concorso

- dei diversi livelli di governo (centrale, regionale e locale) al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;
- l'armonizzazione dei sistemi contabili delle pubbliche amministrazioni e l'introduzione di nuove norme riguardanti le procedure di definizione degli obiettivi di finanza pubblica;
 - le modifiche ai documenti di finanza pubblica;
 - la formalizzazione del principio della programmazione finanziaria e quindi della manovra di finanza pubblica su base triennale, principio questo già introdotto dal D.L. 112/2008.

Con la triennializzazione della programmazione finanziaria sono stati necessariamente rivisti gli strumenti per realizzarla, per cui:

- a) la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica viene sostituita dalla **Relazione sull'economia e la finanza pubblica (a partire dall'anno 2011)**, da presentarsi alle Camere annualmente entro il **15 aprile**, che aggiorna il quadro macroeconomico e finanziario per l'anno in corso e il successivo biennio;
- b) il DPEF viene sostituito dalla **Decisione di finanza pubblica (DFP)**, il cui schema viene presentato ogni anno dal Governo alle Camere entro il **15 settembre**, che espone il quadro della programmazione economico-finanziaria su base almeno triennale;
- c) il disegno di legge finanziaria viene sostituito con il **disegno di legge di stabilità**, presentato dal Governo alle Camere entro il **15 ottobre e che insieme al disegno di legge del bilancio dello Stato costituisce la manovra finanziaria**;
- d) il disegno di legge del bilancio dello Stato presentato dal Governo alle Camere entro il **15 ottobre** (anziché il 30 settembre), che illustra le entrate e le spese dello Stato relative al triennio della manovra finanziaria;
- e) i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria possono essere presentati dal Governo **entro febbraio** (anziché il 15 novembre);
- f) l'**aggiornamento del Programma di stabilità e crescita** che deve essere presentato alla Commissione europea e che aggiorna, appunto, gli obiettivi finanziari assunti dall'Italia in sede comunitaria aderendo al Patto di stabilità e di crescita.

In definitiva, la legge disegna una riforma della contabilità dello Stato che in parte è disciplinata dallo stesso provvedimento, e in parte è affidata alla legislazione delegata; infatti sono previste le deleghe nelle seguenti materie: *adeguamento dei sistemi contabili; procedure di spesa in conto capitale; completamento della riforma del bilancio dello Stato; passaggio al bilancio di sola cassa; riforma del sistema dei controlli*. Infine, la legge in questione contiene la delega al Governo per la redazione di un Testo Unico delle leggi in materia di contabilità di Stato e tesoreria.

In questa sede ci preme approfondire alcune importanti questioni legate alla L. 196/2009:

a) **L'adeguamento dei sistemi contabili**

Allo scopo di rendere confrontabili i sistemi contabili di tutte le amministrazioni pubbliche e nel contempo realizzare un miglior raccordo con quelli impiegati negli altri paesi europei, l'art. 2 della L. 196/2009 contiene una delega al Governo, da attuare entro un anno dall'entrata in vigore della legge n. 196 stessa, per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione di Regioni

ed enti locali, nonché per l'armonizzazione dei termini di presentazione e approvazione.

Per **amministrazioni pubbliche** s'intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'ISTAT sulla base delle definizioni di specifici regolamenti comunitari. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche è effettuata annualmente dall'istituto con proprio provvedimento.

Allo scopo di predisporre i decreti legislativi di attuazione della delega, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della L. 196/2009, dovrà essere istituito, con d.m. del Ministro dell'economia e delle finanze, il **Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche**.

b) La banca dati delle pubbliche amministrazioni

L'articolo 13 dispone che, al fine di garantire un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e per acquisire informazioni circa l'applicazione del federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche devono inserire in una banca dati unitaria, istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, i dati concernenti: *i bilanci di previsione e le relative variazioni, i conti consuntivi, i conti relativi alle operazioni gestionali e tutte le informazioni necessarie all'attuazione della stessa L. 196/2009*.

c) Il controllo parlamentare sull'andamento della finanza pubblica

Allo scopo di rafforzare il ruolo di controllo della Camera e del Senato sulla finanza pubblica, l'art. 6 della L. 196/2009 ha introdotto il principio di accesso da parte delle due assemblee a tutte le banche dati rilevanti per monitoraggio della finanza pubblica e ogni altra fonte utile.

A tal fine, il comma 2 dello stesso art. 6, stabilisce quali disegni di legge e leggi, compresi gli allegati, devono essere pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze in formato elettronico; mentre i decreti di variazione al bilancio relativi all'approvazione di provvedimenti legislativi sono pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze il giorno dopo a quello della loro registrazione da parte della Corte dei conti.

Sono soggette al controllo delle Camere anche le delibere del CIPE, che le invia, per via telematica, entro 10 giorni dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti, se sono sottoposte a tale procedura, in caso contrario entro 10 giorni dalla loro adozione.

Riguardo le norme di contabilità relative alle Regioni, agli enti locali e agli enti pubblici istituzionali rinviamo, rispettivamente, ai Capitoli 15, 16 e 17 di questa sezione.

Questionario n. 1

Diritto costituzionale

1) **Quali, tra i seguenti, sono elementi tipici della norma giuridica?**

- A) La generalità, la positività e la moralità.
- B) La generalità, la positività, la novità e la moralità.
- C) La generalità, la positività, l'astrattezza e la novità.
- D) La generalità, la positività, l'astrattezza e la moralità.

2) **Le fonti di produzione sono:**

- A) Atti che raccolgono e riformulano disposizioni di molteplici testi normativi.
- B) Fatti abilitati dall'ordinamento giuridico a innovare il diritto oggettivo.
- C) Atti che disciplinano i procedimenti formativi delle fonti.
- D) Non sono riconosciute nel nostro ordinamento.

3) **Le fonti di cognizione sono:**

- A) Gli organi giurisdizionali, in quanto incaricati di far applicare il diritto.
- B) I documenti, redatti dalla pubblica autorità o da privati, che riproducono il testo di una norma.
- C) I documenti ufficiali che riproducono il testo delle norme giuridiche.
- D) Quelle indicate nella Costituzione, nel Codice Civile e nel Codice Penale.

4) **Cosa si intende per riserva di legge?**

- A) L'atto con forza di legge emanato dal Governo per motivi d'urgenza.
- B) Le delega legislativa conferita dal Parlamento al Governo.
- C) L'atto legislativo emanato dalle due Camere senza nessun intervento del Governo.
- D) È un istituto con il quale la Costituzione affida alla sola legge la disciplina di determinate materie.

5) **In quale ipotesi si può parlare di riserva di legge costituzionale?**

- A) Quando la legge rinvia ad una fonte costituzionale.
- B) Quando la materia può essere disciplinata solo da una legge speciale.

- C) Quando la Costituzione impone che la materia sia regolata con legge.
 - D) Quando la materia deve essere regolata con legge costituzionale.
- 6) **La Costituzione stabilisce che le leggi della Repubblica entrano in vigore:**
- A) Il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
 - B) Il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, con la sola eccezione dei decreti-legge, che entrano in vigore immediatamente.
 - C) Il quindicesimo giorno successivo alla loro promulgazione, salvo che il Presidente della Repubblica non stabilisca un termine diverso.
 - D) Il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
- 7) **Cosa sono le convenzioni costituzionali?**
- A) Le regole di comportamento che creano vincoli politici e che riguardano il modo di utilizzo della competenza e l'esercizio delle funzioni attribuite agli organi fondamentali dello Stato.
 - B) La prassi disciplinante i rapporti fra organi costituzionali o istituti costituzionali.
 - C) Patti siglati dalle forze politiche sulle attività da compiersi e sui tempi e modalità in cui determinati obiettivi devono essere raggiunti.
 - D) Gli strumenti attraverso cui è possibile conoscere le fonti costituzionali.
- 8) **Un decreto legislativo viene definito come un atto materialmente legislativo:**
- A) Perché ha il contenuto tipico della legge, ma non la forma.
 - B) Perché ha la forma tipica della legge, ma non il contenuto.
 - C) Perché ha il contenuto e la forma della legge, ma effetti diversi.
 - D) Perché ha forma e contenuto regolamentare, ma effetti legislativi.
- 9) **Quale presupposto costituzionale legittima il Governo ad adottare, sotto la propria responsabilità, un decreto legge?**
- A) Una legge di delegazione del Parlamento.
 - B) L'approvazione del Presidente della Repubblica.
 - C) L'esistenza di casi straordinari di necessità e urgenza.
 - D) Solo il verificarsi di una calamità naturale.
- 10) **Può essere reiterato un decreto legge non convertito?**
- A) Sì, sempre.
 - B) No, in nessun caso.

- C) No, a meno che il nuovo decreto non sia fondato su nuovi presupposti e caratterizzato da un contenuto sostanzialmente diverso.
- D) Sì, a meno che il decreto non sia respinto con il voto di una delle Camere.
- 11) **Quando i decreti legge devono essere presentati dal Governo alle Camere per la conversione?**
- A) Il giorno successivo alla loro adozione.
- B) Entro trenta giorni dalla loro adozione.
- C) Il giorno stesso della loro adozione.
- D) Entro 15 giorni dalla loro adozione.
- 12) **Quale tra i seguenti non è un elemento costitutivo dello Stato?**
- A) Popolo. C) Governo.
- B) Territorio. D) Costituzione.
- 13) **La cittadinanza italiana per naturalizzazione deve essere concessa:**
- A) Con legge.
- B) Con decreto del Presidente della Repubblica.
- C) Con decreto legge.
- D) Con decreto ministeriale.
- 14) **Dal punto di vista della forma di governo, l'Italia è una Repubblica:**
- A) Presidenziale. C) Parlamentare.
- B) Popolare. D) Direttoriale.
- 15) **In quale data fu promulgata la Costituzione italiana?**
- A) 1° gennaio 1947. C) 27 dicembre 1947.
- B) 1° gennaio 1948. D) 22 dicembre 1946.
- 16) **La Costituzione italiana è una Costituzione formale, e cioè scritta, che si caratterizza inoltre per essere:**
- A) Flessibile, lunga e concessa.
- B) Rigida, breve e concessa.
- C) Flessibile, lunga e votata.
- D) Rigida, lunga e votata.
- 17) **Perché la Costituzione italiana è definita rigida?**
- A) Perché non è modificabile mediante un procedimento di revisione costituzionale.
- B) Perché sancisce in modo categorico i poteri degli organi statali.

- C) Perché non è modificabile mediante leggi ordinarie.
 - D) Perché non potrà mai essere modificata.
- 18) **In base ai principi contenuti nella nostra Costituzione, sono sottratti a revisione costituzionale:**
- A) Tutta la prima parte della Costituzione.
 - B) I principi supremi del sistema, ma non la forma repubblicana.
 - C) La forma repubblicana e i supremi principi costituzionali.
 - D) La forma repubblicana e le norme sul procedimento legislativo.
- 19) **Il procedimento di revisione costituzionale è:**
- A) Identico al procedimento di formazione delle leggi statali.
 - B) Di competenza di un organo *ad hoc*.
 - C) Di competenza delle due Camere, ma *aggravato* rispetto al procedimento legislativo ordinario.
 - D) Aggravato e adottato dalle Camere in seduta comune.
- 20) **Da quanti Consigli regionali può essere avanzata la richiesta di referendum sulle leggi di revisione della Costituzione?**
- A) Otto.
 - B) Due.
 - C) Cinque.
 - D) Tre.
- 21) **I partiti politici sono:**
- A) Associazioni dotate di personalità giuridica.
 - B) Associazioni di fatto.
 - C) Enti esponenziali di interessi collettivi.
 - D) Fondazioni.
- 22) **Il corpo elettorale è formato:**
- A) Da tutti i cittadini residenti in Italia.
 - B) Da tutti i cittadini che godono dell'elettorato attivo.
 - C) Da tutti i cittadini maggiorenni che non siano detenuti.
 - D) Da tutti i cittadini maggiorenni che non siano sottoposti a pene o misure di sicurezza.
- 23) **Sono eleggibili alla Camera tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto:**
- A) I 25 anni d'età.
 - B) I 50 anni d'età.
 - C) I 18 anni d'età.
 - D) I 40 anni d'età.

Risposte al questionario n. 1

- 1) Risposta esatta: **C**
- 2) Risposta esatta: **B**
- 3) Risposta esatta: **C**
- 4) Risposta esatta: **D**
- 5) Risposta esatta: **D**
- 6) Risposta esatta: **A**
- 7) Risposta esatta: **A**
- 8) Risposta esatta: **A**
- 9) Risposta esatta: **C**
- 10) Risposta esatta: **C**
- 11) Risposta esatta: **C**
- 12) Risposta esatta: **D**
- 13) Risposta esatta: **B**
- 14) Risposta esatta: **C**
- 15) Risposta esatta: **C**
- 16) Risposta esatta: **D**
- 17) Risposta esatta: **C**
- 18) Risposta esatta: **C**
- 19) Risposta esatta: **C**
- 20) Risposta esatta: **C**
- 21) Risposta esatta: **B**
- 22) Risposta esatta: **B**
- 23) Risposta esatta: **A**
- 24) Risposta esatta: **B**
- 25) Risposta esatta: **D**
- 26) Risposta esatta: **C**
- 27) Risposta esatta: **C**
- 28) Risposta esatta: **A**
- 29) Risposta esatta: **C**
- 30) Risposta esatta: **B**
- 31) Risposta esatta: **C**
- 32) Risposta esatta: **B**
- 33) Risposta esatta: **B**
- 34) Risposta esatta: **B**
- 35) Risposta esatta: **C**
- 36) Risposta esatta: **A**
- 37) Risposta esatta: **D**
- 38) Risposta esatta: **B**
- 39) Risposta esatta: **D**
- 40) Risposta esatta: **B**
- 41) Risposta esatta: **D**
- 42) Risposta esatta: **C**
- 43) Risposta esatta: **B**
- 44) Risposta esatta: **C**
- 45) Risposta esatta: **A**
- 46) Risposta esatta: **B**
- 47) Risposta esatta: **B**
- 48) Risposta esatta: **C**
- 49) Risposta esatta: **C**
- 50) Risposta esatta: **D**
- 51) Risposta esatta: **C**
- 52) Risposta esatta: **C**
- 53) Risposta esatta: **C**
- 54) Risposta esatta: **B**
- 55) Risposta esatta: **D**
- 56) Risposta esatta: **B**
- 57) Risposta esatta: **D**
- 58) Risposta esatta: **C**
- 59) Risposta esatta: **C**
- 60) Risposta esatta: **B**
- 61) Risposta esatta: **B**
- 62) Risposta esatta: **A**
- 63) Risposta esatta: **C**
- 64) Risposta esatta: **B**